



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 34/2024

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO	il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
VISTA	le ordinanze n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone rispettivamente la nomina del Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
VISTA	l’ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente facente funzioni della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
VISTO	l’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha introdotto nell’articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, n. 100, il comma 8-bis, secondo il quale “ <i>Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell’impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all’articolo 20-ter, comma 8, d’intesa con le regioni interessate</i> ”;
TENUTO CONTO	dell’impatto degli eventi metereologici avversi che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dell’elevato numero di procedimenti da istruire e facenti capo agli enti locali;
RAVVISATA	la necessità, da parte degli enti locali, di disporre di adeguate professionalità e di competenze indispensabili per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
CONSIDERATA	la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000681 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Emilia-Romagna, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;

- TENUTO CONTO** della nota in data 24 novembre 2023, con la quale la regione Emilia-Romagna ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
- CONSIDERATA** la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000682 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Toscana, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
- TENUTO CONTO** della nota in data 6 novembre 2023, con la quale la regione Toscana ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
- CONSIDERATA** la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000680 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale è stata richiesta, alla regione Marche, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
- TENUTO CONTO** della nota in data 13 novembre 2023 e della successiva integrazione in data 27 novembre 2023, con la quale la regione Marche ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticità registrate nello svolgimento delle attività degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
- VISTA** l'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2024, foglio n. 257, con la quale sono state disciplinate le modalità mediante le quali provvedere all'assunzione del personale tecnico e amministrativo, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, introdotto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici";
- TENUTO CONTO** delle criticità emerse in sede di attuazione dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 e rappresentate dai territori colpiti, relative alla difficoltà di procedere all'assunzione di personale tecnico e amministrativo mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti;
- CONSIDERATE** le osservazioni formulate dall'Agenzia regionale Ricostruzioni della regione Emilia-Romagna con nota in data 7 agosto 2024 e il relativo riscontro fornito dal Commissario straordinario alla ricostruzione con foglio n. PCM AKW67R5 0003497 in data 30 agosto 2024;
- VISTO** l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", che ha modificato l'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalità di selezione pubblica del personale tecnico e amministrativo, ampliando le facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- RAVVISATA** la necessità di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, modificando le modalità di assunzione del personale tecnico e amministrativo a supporto degli enti locali, già disciplinate dall'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024;

ACQUISITE l'intesa della regione Emilia-Romagna;
l'intesa della regione Toscana;
l'intesa della regione Marche.

DISPONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza apporta modifiche all'ordinanza n. 18/2024 in data 9 gennaio 2024, allo scopo di adeguare le modalità di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, richiamato in premessa, che ha modificato l'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalità di selezione pubblica del personale citato.

Articolo 2

(Modifiche introdotte all'ordinanza n. 18/2024)

1. L'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione è modificato come segue:
 - a) le parole: *“dovrà avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o, qualora non possibile, attraverso le modalità di cui al successivo comma 3”* sono soppresse;
 - b) dopo le parole *“in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*, sono inserite le seguenti: *“è effettuata con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”*;
2. Il comma 3 dell'articolo 3 è così sostituito:
 - a) *“Gli enti locali interessati alle assunzioni di personale tecnico e amministrativo, nell'ambito della propria facoltà di regolamentare i rapporti obbligatori derivanti dagli accordi e convenzioni con i quali disciplinare le modalità di utilizzo delle graduatorie, possono prevedere, quale elemento di accelerazione, un termine di risposta agli interpelli di utilizzo delle stesse non superiore a 15 giorni.”*.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) dopo le parole *“una relazione sintetica, riepilogativa delle attività svolte dal personale assunto dai singoli enti locali”*, sono inserite le seguenti: *“, specificando, altresì, da quali graduatorie e da quali amministrazioni è stato attinto il personale assunto.”*.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del predetto decreto-legge.

Articolo 4

(Efficacia e obblighi di pubblicità)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO